

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'Art. 141 bis del R.D. n. 635/40, come introdotto dal D.P.R. n. 311/2001.-

ART. 2 COMPETENZE

In riferimento all'art. 80 del R.D. n. 773 del 18.6.1931 (T.U.L.P.S.) ed in attuazione del Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635 del 6.5.1940) di cui agli artt. 141 e 141/bis, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La Commissione di Vigilanza Comunale provvede al controllo sui locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, come previsto dall'art. 142 del medesimo Regolamento di esecuzione (così come modificato dal D.P.R. 311/2001), alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (qualora i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti siano di capienza superiore ai 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti siano di capienza superiore ai 5.000 spettatori).

Restano esclusi dalla competenza della Commissione Comunale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/01, i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 (duecento) persone.

In particolare la Commissione Comunale provvede, nei limiti delle proprie competenze, a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo (inclusi gli impianti sportivi) e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (parere di fattibilità);
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati o degli impianti e ad indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni (verifica dell'agibilità);
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.1.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, finalizzati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
- e) Controllare con frequenza, per le strutture fisse, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- f) Valutazione delle condizioni di sicurezza in relazione alle attrazioni di spettacolo viaggiante e ai luna park.

ART. 3

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono realizzati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In caso di palchi per manifestazioni ricorrenti è fatto obbligo di acquisire la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, da parte di tecnico abilitato esperto in strutture.

ART. 4

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI OD INFERIORE ALLE 200 PERSONE

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e periti industriali, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

ART. 5

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza, bensì della Commissione Provinciale, le verifiche dei seguenti locali e strutture:

- locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali od impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

ART. 6

COMPOSIZIONE, DURATA E SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Commissione è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per 3 (tre) anni e, ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge n. 444/94, la Commissione è prorogata per non più di giorni 45 (quarantacinque) dal giorno di scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.-

La Commissione è composta:

- dal Sindaco o suo delegato - che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- dal Dirigente Medico dell'Azienda USL n. 9 di Legnago o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- da un esperto in elettronica;

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, nominato dal Presidente della Commissione, tra le figure professionali delle Categorie C o D.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica, uno o più esperti in opere strutturali o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

I compensi spettanti ai componenti della Commissione, compreso il Segretario, per la partecipazione alle relative sedute e le spese di sopralluogo sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento e la relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

La quantificazione del compenso ai componenti della Commissione sarà stabilito con deliberazione di Giunta, salvo i casi in cui il compenso sia già stato previsto dall'Ente di provenienza del componente della Commissione.

Ai componenti della Commissione sono riconosciute le spese di trasferta, dal luogo di lavoro a quello della seduta comunale, qualora richieste.

ART. 7 CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Sindaco, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicato: il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'argomento da trattare, e il locale/impianto da verificare.

L'avviso deve essere spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione a mezzo di posta elettronica certificata.

In caso di urgenza l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono o altra forma ritenuta idonea.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente diretto.

La data della riunione di regola è comunicata, nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 8 FORMULAZIONE DEL PARERE

Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti ed, inoltre, deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.

Il parere è sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Il segretario della Commissione oltre a redigere i verbali, ha l'incarico di custodirne gli originali.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il Segretario della Commissione deve inviare copia del verbale al SUAP ed agli uffici che saranno di volta in volta indicati dalla Commissione.

ART. 9 ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE - DECADENZA DALL'INCARICO

I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e dovranno essere sostituiti dall'ente di provenienza.

ART. 10
RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza diretta al Sindaco, da presentarsi attraverso lo Sportello di Impresa in un giorno:

- a) almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione).
- b) almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre

entro il medesimo termine dovrà essere presentata a mezzo SUAP la pratica necessaria allo svolgimento della manifestazione.

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante/luna park l'istanza, completa dei necessari allegati, deve essere presentata da un unico soggetto delegato, il quale chiede l'intervento della Commissione a nome di tutti gli operatori presenti, l'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo ed in regola con l'imposta di bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da verificare, la Commissione può richiedere ai fini istruttori ulteriore documentazione integrativa, attraverso l'Ufficio preposto.

Gli atti della Commissione sono atti infraprocedimentali avverso i quali non può essere proposto ricorso; gli eventuali ricorsi dovranno essere proposti contro gli atti finali nei modi e nei termini di Legge.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.